

dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

3. 31. (ex 3. 110.) Benvenuto, Pistone, Grandi, Flavi, Cennamo, Tolotti, Coluccini, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) applicazione di deduzioni per compensare il non omogeneo costo della vita sul territorio nazionale;

3. 63. (ex 3. 65.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

3. 77. (ex 3. 11.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

3. 5. (ex 3. 106.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3. 6. (ex 3. 81.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. 7. (ex 3. 37.) Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

* **3. 8.** (ex 3. 78.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

* **3. 65-bis.** (ex 3. 19.) Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: dei con le seguenti: di alcuni.

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: da artisti e professionisti di qualsiasi tipo con le seguenti: solo da artisti e professionisti.

3. 36. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) revisione dei criteri per la determinazione del volume d'affari correlato al riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, al fine di agevolare ulteriormente gli esercenti attività agricole nei comuni montani;

3. 60. (ex 3. 128.) Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 66. (ex 3. 12.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire il numero 2) con il seguente:

2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

al numero 3, sostituire le parole: dei principi di cassa e di compensazione con le seguenti: del principio di tassazione sul risultato di gestione.

3. 46. (ex 3. 83.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Rossi Nicola, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei con le seguenti: in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.

3. 11. (ex 3. 121.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: proprio dei con le seguenti: delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.

3. 10. (ex 3. 76.) Grandi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

3. 78. (ex 3. 13.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: fondi pensione aggiungere le seguenti: derivanti da contrattazione collettiva.

3. 12. (ex 3. 75.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », di seguito denominati « fondi etici », attraverso una loro tassazione inferiore rispetto al regime tributario già previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Per fondi pensione etici si intendono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: a) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; b) rispettano i diritti umani e, in particolare, bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; c) favoriscono lo sviluppo dell'occupazione; d) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; e) non investono nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia; f) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali. La Banca d'Italia è demandata ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico dei fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro: le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili, prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti; le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente; le modalità di compilazione delle li-

ste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione. Al futuro maggior onere stimato in 8 milioni di euro per ogni annualità, si provvede con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. 79. (ex 3. 5.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

3. 49. (ex 3. 87.) Nicola Rossi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro di-

pendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 13.** (ex 3. 31. seconda versione). Fluvi, Benvenuto, Lettieri, Tolotti, Pinza, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,

si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **3. 14.** (ex 3. 32. seconda versione). Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in alternativa al regime fiscale ordinario e in linea con quanto previsto per i redditi di natura finanziaria;

3. 15. (ex 3. 80.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 16. (ex 3. 23.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione fi-

nanziaria, nonché differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente.

3. 47. (ex 3. 84.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia.

3. 17. (ex 3. 82.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;.

3. 18. (ex 3. 73.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: potenziamento aggiungere le seguenti: e completamento.

3. 4. (ex 3. 74.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e conseguente ampliamento delle categorie produttive considerate.

3. 81. (ex 3. 4.) Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

- * **3. 3.** (ex 3. 68.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

- * **3. 82.** (ex 3. 14.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività produttive;

- 3. 50.** (ex 3. 95.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) introduzione della previsione triennale preventiva, sulla base degli studi di settore, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo, salvo conguaglio sulla base del reddito effettivo realizzato nei tre anni;

- 3. 2.** (ex 3. 72.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: concordato triennale preventivo, aggiungere le seguenti: sulla base degli studi di settore.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

- 3. 52.** (vedi 3. 90) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore con le seguenti: da effettuarsi sulla base degli studi di settore, e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili nonché di un regime agevolativo per le imprese di nuova costituzione e per le nuove attività di lavoro autonomo;

- 3. 51.** (vedi 3. 93.) Stradiotto, Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili.

- 3. 53.** (ex 3. 91.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

3. 64. (ex 3. 64.) Sergio Rossi, Scherini.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: autonomi aggiungere le seguenti: al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore.

3. 37. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 83. (ex 3. 15.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: od uguale, mai peggiore,

3. 55. (ex 3. 94. e 3. 99.) Santagata, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con riferimento fino alla fine della lettera.

3. 32. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Riforma dell'imposizione sulla locazione abitativa). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di detrazioni

e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431 del 1998;

b) riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini del calcolo dell'imposta di registro sui medesimi contratti, in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge 431;

c) incremento della detrazione prevista dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

d) obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi dell'articolo 663 e 665 del Codice di procedura civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. (ex 3. 012. nuova formulazione) Pistone, Benvenuto, Grandi, Tolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. (ex 3. 011. seconda versione). Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici

finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

3. 02. (ex 3. 010.) Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (*Disposizioni in materia di pensioni e di assegni di fonte estera*). — 1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1o gennaio 2002, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 settembre 2002 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 giugno 2003, del 15 dicembre 2003, del 15 giugno 2004 e del 15 dicembre 2004, senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità

previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 04. (ex 3. 014.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Tassazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa).

— 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), le parole « o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 »;

b) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e

rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*), effettuate fuori dal territorio comunale costituenti redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 ».

2. All'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 05. (ex 3. 013.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

